

Assemblee in modalità telematica anche per gli enti del Terzo settore

Ddl alla Camera

Si punta a semplificare gli adempimenti a carico degli enti iscritti nei Runts

Innalzato dal 5 al 20% il rapporto tra lavoratori e associati nelle Aps

Ilaria Ioannone
Gabriele Sepio

Novità in arrivo per il Terzo settore. Con il Disegno di legge in prima lettura alla Camera (atto Camera 1532-ter) si prospettano interventi mirati per le realtà non profit dotate della qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Di particolare interesse la volontà di semplificare gli adempimenti previsti per le realtà iscritte nel Registro unico (Runts) e ritoccare la disciplina vigente per associazioni di promozione sociale (Aps), reti associative e imprese sociali. Ma andiamo con ordine.

Anzitutto, le assemblee online entrano in pianta stabile nel sistema del Terzo settore. Per le associazioni Ets, infatti, sarà possibile avvalersi di modalità telematiche o miste, salvo divieti espressi contenuti nell'atto costitutivo e/o nello statuto dell'ente. Una novità che va in senso opposto rispetto a quanto oggi previsto dall'articolo 24 del Cts che, invece, richiede agli Ets di adottare un'apposita previsione in tal senso. In ogni caso, al fine di garantire la validità delle decisioni

assembleari sarà necessario identificare tutti i partecipanti, nonché permettere a questi ultimi di intervenire in tempo reale sui diversi argomenti posti all'ordine del giorno (Massima 13/2022 del Consiglio notarile di Milano).

Con l'ulteriore precisazione che, in sede di votazione, dovranno essere assicurati il rispetto del metodo collegiale, il diritto di informazione e la contestualità dei processi decisionali.

Ma il Ddl interviene anche ad innalzare dal 5 al 20% il rapporto tra lavoratori e associati che caratterizza le Aps (articolo 36 Dlgs 117/2017 o Cts). Secondo le previsioni del Codice, infatti, tali realtà possono servirsi di lavoratori dipendenti o autonomi quando necessario per lo svolgimento di attività di interesse generale o per il perseguimento delle proprie finalità. Ciò a condizione che il numero dei lavoratori non sia superiore al 5% degli associati. In tale contesto, l'innalzamento al 20% consentirebbe alle Aps di ampliare l'offerta disponibile nel mercato del lavoro, reperendo al contempo nuove risorse per lo svolgimento delle attività di interesse generale. Resta fermo l'ulteriore parametro previsto dall'articolo 36 del Cts, che richiede, in alternativa, che il numero dei lavoratori non sia superiore al 50% di quello dei volontari impiegati per l'esercizio delle attività.

Il Ddl interviene anche sul fronte delle reti associative, colmando una lacuna in merito al requisito temporale richiesto per reintegrare il numero minimo di enti associati. Infatti, per potersi qualificare come rete, il Cts richiede all'ente di asso-

L'ITER PARLAMENTARE

Genesi del provvedimento

Il disegno di legge che reca Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risulta dallo stralcio delle disposizioni in esso contenute (gli originali articoli 10, 11 e 13), e dal disegno di legge Atto Camera 1532, recante Disposizioni in materia di lavoro.

Lo stralcio è stato comunicato all'Assemblea della Camera nella seduta del 28 novembre 2023.

In quella sede si è infatti rilevato che le disposizioni di cui agli originali articoli non risultavano riconducibili alle materie che, secondo la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 e le relative risoluzioni parlamentari di approvazione, dovrebbero formare oggetto dei disegni di legge collegati.

Conseguentemente, tali disposizioni sono state stralciate dal disegno di legge, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e sono state inserite in un autonomo disegno di legge (l'Atto della Camera 1532-ter), assegnato alla XII Commissione.

ciare almeno 100 enti del Terzo settore o 20 Fondazioni-Ets. Per essere rete nazionale il numero richiesto è di 500 Ets o 100 Fondazioni-Ets. In questo contesto, le reti associative scese al di sotto delle citate soglie-limite avranno un anno di tempo per rientrare nei parametri stabiliti, pena la cancellazione dell'ente dalla corrispondente sezione del Registro unico.

Altre novità interessano le imprese sociali. Una prima proposta di modifica fissa nella percentuale del 3% la quota annua di utili netti che tali realtà destinano a fondi istituiti da enti e associazioni riconosciute ai fini dell'attività di vigilanza sulle imprese sociali e ad associazioni di rappresentanza e vigilanza sulle cooperative. A differenza dell'originaria formulazione dell'articolo 16 del Dlgs 112/2017, che prevedeva lo stanziamento di una «quota non superiore al 3 per cento», si va a delimitare l'importo di tali versamenti, uniformando la disciplina rispetto a quanto previsto per le società cooperative (articolo 11, comma 4, legge 59/1992).

Inoltre, per le imprese sociali costituite in forma di fondazione o associazione, l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro imprese sarà sufficiente per assumere la qualifica di Ets, senza dover presentare una formale richiesta al Runts.

Tale previsione, peraltro, varrà anche per quelle imprese sociali strutturate in forma diversa da quella societaria che intendano acquisire la personalità giuridica ex articolo 22 del Cts (nuovo articolo 11, comma 3, del Cts).